



Decisione/2006/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5549/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5549/TFNSVE/2025-2026, 5549 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. S.C. CENAIA 1969 contro la società Massa Valpiana (matricola 940893) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore TOGNETTI DAVIDE (matricola 4330886)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore TOGNETTI DAVIDE (matricola 4330886).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 164,00 (centosessantaquattro/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza del 21 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale, con ordinanza di pari data, ha ordinato alla ricorrente di depositare la prova dell'avvenuta consegna del ricorso alla controparte, rinviando il procedimento all'udienza del 28 settembre 2026.

La società ricorrente, in data 25 settembre 2026, ha depositato copia della ricevuta pec attestante la avvenuta consegna, nei termini, del ricorso alla controparte.

All'udienza odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale,

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Massa Valpiana (matricola 940893) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore TOGNETTI DAVIDE (matricola 4330886) nella misura di euro 164,00 (centosessantaquattro/00), in favore della società A.S.D. S.C. CENAIA 1969.

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai